

## IL COLLEGIO DI ROMA

composto dai signori:

|                                  |   |
|----------------------------------|---|
| Dott. Giuseppe Marziale          | Presidente  |
| Avv. Bruno De Carolis            | Membro designato dalla Banca d'Italia<br>(Estensore)      |
| Prof. Avv. Giuliana Scognamiglio | Membro designato dalla Banca d'Italia                     |
| Prof. Avv. Saverio Ruperto       | Membro designato dal Conciliatore Bancario<br>Finanziario |
| Dott.ssa Daniela Primicerio      | Membro designato dal C.N.C.U.                             |

nella seduta del 19.02.2010 dopo aver esaminato

- il ricorso e la documentazione allegata;
- le controdeduzioni dell'intermediario e la relativa documentazione;
- la relazione istruttoria della Segreteria tecnica

## FATTO

1. Il ricorrente è parte mutuataria di un contratto di mutuo cd. "modulare" che prevede l'applicazione di un tasso fisso di 3,768 % per i primi due anni e successivamente una serie di opzioni che consentono al cliente, in successive scadenze prefissate, di richiedere l'applicazione di un tasso fisso o variabile, da calcolarsi secondo parametri indicati nel contratto.

Alla fine del primo periodo di ammortamento il cliente, secondo quanto dichiarato, ha espresso l'opzione per il tasso fisso, constatando tuttavia un incremento della rata mensile pari a circa 300 euro. Pertanto, con reclamo del 10/03/09, ha contestato l'incremento della rata, precisando che per i primi due anni la rata stessa non ha superato 1441, 55 euro, benché "in presenza, ci è stato detto, di un tasso variabile"; ha contestato, altresì, un'asserita difformità dai prospetti a suo tempo prodotti dalla banca ed ha chiesto inoltre la rinegoziazione del mutuo, richiamandosi a non meglio precisate "diverse e recenti disposizioni normative" che a suo avviso "prevedono l'adeguamento dei contratti riportandoli a tassi al momento più favorevoli anche mediante, sembra, il passaggio dal fisso al variabile".

Con lettera del 20 luglio 2009 l'intermediario – a distanza di quattro mesi – ha replicato al reclamo, precisando che le condizioni praticate rispettavano i parametri contrattualmente previsti e facendo inoltre presente che il prospetto menzionato nel reclamo (che



conterrebbe un'ipotesi di sviluppo del piano di ammortamento) "riporta una rata che per la quota interessi non tiene conto delle variazioni che si sono verificate e si verificheranno a seguito delle operazioni che possono essere scelte contrattualmente dal cliente, ma considera un tasso che per tutta la durata dell'ammortamento fosse quello applicato alla stipula del contratto di mutuo (3,768%)".

Risulta, inoltre, agli atti una comunicazione dell'intermediario del 15/09/09, con la quale si invitava il cliente ad esercitare l'opzione tra il tasso fisso e quello variabile da applicare al periodo di ammortamento 31/12/09 - 31/12/11. Nella lettera è precisato che in mancanza della comunicazione circa l'opzione nei termini previsti, sarebbe stato applicato il tasso variabile.

Con successivo ricorso, il cliente, richiamandosi alle contestazioni espresse nel reclamo, propone le seguenti domande: a) "l'accertamento del diritto a variare tasso (richiesto con reclamo 10.3.2009 allegato)"; b) la "restituzione delle somme eventualmente eccedenti" in relazione all'incremento della rata nel passaggio dal primo al secondo periodo di ammortamento; c) premesso che la banca avrebbe "comunicato la disponibilità a cambiare" dal 30 novembre 2009 il "tasso variabile con cap massimo 5,50%" ma che tuttavia "ha rinviato a gennaio 2010 l'applicazione del tasso variabile che era stato chiesto da 10.3.2009", chiede la "restituzione maggiori tassi anno 2009" (verosimilmente, il riferimento è ad un'asserita disponibilità da parte della banca a rinegoziare ad un tasso variabile con cap massimo del 5,5% a partire dal 30/11/09, ovvero, in alternativa, al tasso variabile senza cap ma a partire da gennaio 2010); il ricorrente ha, inoltre, precisato, che quest'ultima forma di tasso variabile, da lui richiesta il 10/03/09, gli sarebbe stata negata "valendo la clausola del contratto" (con ogni probabilità il ricorrente si riferisce all'intempestività della richiesta).

La banca nelle sue controdeduzioni, dopo aver descritto le caratteristiche del contratto di mutuo, ha rivendicato la correttezza del suo operato sia con riguardo ai tassi concretamente applicati, sia con riguardo alla disponibilità a fornire chiarimenti in merito alla rinegoziazione del mutuo, manifestata con la lettera del 20/07/09.

Con fax protocollato il 02/02/10 il ricorrente, per il tramite del suo delegato, ha svolto ulteriori deduzioni precisando in particolare che "il ricorso ha per oggetto quanto verificatosi nell'anno 2009" con particolare riguardo all'asserita circostanza che la rinegoziazione sarebbe stata disattesa dalla banca e che comunque a causa dei "tempi" e considerato il "diverso trattamento" non avrebbe potuto "fruire dei vantaggi del tasso variabile quantificabili dagli allegati 3 e 4 riportanti la rata del dicembre 2009 e la rata del gennaio 2010." Pertanto, si chiede la restituzione "delle somme derivanti da ritardi e carenze" della banca o in subordine un "equo risarcimento".

## DIRITTO

2. Le considerazioni svolte nel reclamo e nel successivo ricorso muovono da un evidente errore interpretativo del cliente, il quale ritiene che il tasso applicato nella prima fase di ammortamento del mutuo fosse un tasso variabile, mentre in realtà si trattava di tasso fisso coerentemente a quanto previsto nel contratto; partendo da tale erroneo presupposto, il cliente si stupisce che l'importo della rata sia rimasto invariato per il primo periodo, mentre dopo l'opzione per il tasso fisso, da lui espressa allo scadere del primo biennio, la rata abbia subito un incremento (cfr. in particolare lettera 30/1/2010).



In realtà il contratto di mutuo in questione prevede l'applicazione, nel primo biennio, di un tasso fisso pari al 3,768%, mentre per il tempo successivo stabilisce un sistema di opzioni da esercitare a varie scadenze programmate (al termine del secondo, del quinto, del settimo, del decimo, del quindicesimo anno), che consentono al cliente di esprimere la preferenza per una variazione dei tassi (fisso/variabile), da calcolarsi in base a complessi parametri indicati nel contratto. Ne consegue che l'applicazione del tasso fisso, scelto dal cliente a partire dal terzo anno, comportava una rata mensile non più uguale a quella iniziale, ma calcolata in base ad un diverso parametro rispetto a quello iniziale.

Quanto alla doglianza circa il mancato accoglimento della richiesta di applicare un tasso variabile, manifestata il 10 marzo 2009, si osserva che la stessa non tiene conto delle scadenze sopra menzionate, che consentono al cliente di esprimere la sua opzione per una variazione dei tassi (fisso/variabile) soltanto in tempi predeterminati e non a sua discrezione. In effetti, la banca, con comunicazione del 15/9/2009, avverte il cliente dell'imminente scadenza del termine per l'opzione relativa al periodo 31/12/2009-31/12/2011. Pertanto il ricorrente, in virtù di quanto previsto nel contratto, non poteva chiedere la variazione del tasso nel marzo del 2009, bensì alla scadenza del termine indicato nel contratto (fine anno 2009). In coerenza con queste premesse, non appare giustificata la domanda del cliente di "restituzione delle somme eventualmente eccedenti" in relazione al passaggio dal primo al secondo periodo di ammortamento.

Sulla richiesta di rinegoziazione nel mutuo, che il cliente fa risalire alla sua già menzionata lettera del 10 marzo 2009, va rilevato che le disposizioni di legge vigenti in materia prevedono la possibilità di rinegoziazione solo con riferimento ai "mutui a tasso variabile" purché "stipulati per l'acquisto, la costruzione e la ristrutturazione dell'abitazione principale" (v. art.3, comma 1, D.L. n.93/2008, conv. con L. 24/7/2008, n.126), demandando la fissazione di appositi "criteri" ad una Convenzione tra il Ministero dell'economia e delle finanze e l'Associazione bancaria italiana (ABI), in effetti poi sottoscritta il 19 giugno 2008, nella quale si conferma che "possono formare oggetto di rinegoziazione (... ) i mutui a tasso variabile e a rata variabile per tutta la durata del mutuo" (cfr. art.2).

In relazione alle ulteriori deduzioni svolte dal ricorrente, successivamente alle controdeduzioni presentate dalla banca, si osserva che in allegato alle stesse il cliente produce fotocopia di due documenti, il primo dei quali (all. 3) rappresenta una quietanza della rata di mutuo addebitata in data 31/12/2009, che risulta pari ad euro 1.723,29, cui corrisponde un tasso del 5,468 per cento; l'altro documento (all. 4) riguarda l'avviso di scadenza della rata del 31/1/2010, di importo pari ad euro 1.226,01 corrispondente ad un tasso del 2,464 per cento. Da ciò sembrerebbe desumersi che tra il cliente e la banca sia intervenuta una rinegoziazione del mutuo a condizioni più favorevoli, circostanza di cui, peraltro, né il ricorrente, né la banca convenuta fanno menzione nei loro scritti; si può pertanto supporre che il ricorrente, nelle sue nuove deduzioni, abbia inteso richiedere alla banca la "restituzione" (o il risarcimento) in base ad un preteso diritto all'anticipazione nel tempo del diverso e più favorevole tasso applicato a partire dal gennaio del 2010.

Ciò premesso, si rileva che la richiesta contenuta nelle ulteriori deduzioni del ricorrente si concreta in una domanda nuova e comunque diversa da quella enunciata nel reclamo, la quale pertanto non può essere presa in esame, in quanto il ricorso deve avere ad oggetto la stessa contestazione del reclamo (v. Disposizioni attuative della Banca d'Italia 18/6/2009, Sez. VI, paragrafo 2).

Per le considerazioni su illustrate, si ritiene che il ricorso non possa essere accolto.



Arbitro Bancario Finanziario  
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

Il Collegio, peraltro, al fine di favorire le relazioni tra intermediari e clienti, in attuazione di quanto previsto dal par. 4, comma 1, delle su richiamate Disposizioni della Banca d'Italia, ritiene opportuno segnalare alla banca convenuta che il contratto di mutuo oggetto della vertenza risulta redatto con modalità espositive complesse, tali da non consentire al consumatore medio di comprendere e valutare con sufficiente consapevolezza il contenuto delle reciproche obbligazioni, come richiesto dalle disposizioni sulla trasparenza emanate dalla Banca d'Italia e in conformità alle norme del D.Lgs. n.296/2005 (codice del consumo). Pertanto, si sottolinea la necessità di adottare in futuro formule contrattuali più chiare e comprensibili.

### **P.Q.M.**

Il Collegio respinge il ricorso.

Delibera, inoltre, di rivolgere alla banca, in relazione ai profili di trasparenza, nei sensi di cui in motivazione, indicazioni utili a favorire le relazioni con la clientela.

**IL PRESIDENTE**

Firmato digitalmente da  
**GIUSEPPE MARZIALE**